

# Concordato preventivo biennale: calcolo imposta sostitutiva

Uno dei vantaggi derivanti dall'adesione al concordato preventivo biennale è rappresentato dalla possibilità di tassare con aliquote decisamente ridotte rispetto a quelle ordinarie il maggior reddito proposto rispetto a quello effettivo dichiarato.

Il sistema di tassazione sostitutiva **opzionale**, limitata a imposte dirette e relative addizionali, è regolato dagli artt. 20-*bis* e 31-*bis* del DLgs. 13/2024 (introdotti dal DLgs. 108/2024), distintamente per i soggetti ISA e per quelli in regime forfetario. Il tema è stato oggetto di alcuni chiarimenti da parte dell'Agenzia nella circolare n. 18/2024.

Nella giornata del 19 settembre, inoltre, sono stati approvati, con la risoluzione n. 48, i **codici tributo** per il versamento dell'imposta sostitutiva (indicati più avanti) e della maggiorazione degli acconti d'imposta calcolati con metodo storico (ossia: "4068" – maggiorazione acconto soggetti ISA persone fisiche; "4069" – maggiorazione acconto soggetti ISA diversi dalle persone fisiche; "4070" – maggiorazione acconto IRAP; "4072" – maggiorazione acconto soggetti forfetari).

Venendo all'imposta sostitutiva CPB, la base imponibile è data dalla differenza, se positiva, tra:

- il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato per **ciascun periodo** oggetto di adesione;
- il corrispondente reddito del periodo **precedente** a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024, ossia **al netto** delle poste straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, etc.).

Per il primo periodo di applicazione del CPB, la base imponibile può essere determinata come differenza tra l'importo proposto nel rigo **P06** e quello dichiarato nel rigo **P04** del modello CPB 2024/2025. Come precisato dalla circ. n. 18/2024, i valori di tali righe sono indicati già al netto delle poste straordinarie, senza necessità, ai fini del calcolo del differenziale, di effettuare modifiche a tali importi. Inoltre, ai fini della determinazione della base per la sostitutiva, **non rilevano** le perdite pregresse o di periodo.

Per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario, come si desume dall'esempio di calcolo della circolare (al § 4.4), si considera il reddito dichiarato nel periodo antecedente a quello cui si riferisce la proposta, applicando al complesso di ricavi e compensi il relativo coefficiente di redditività (art. 1 comma 64 primo periodo della L. 190/2024); si tratta, quindi, del valore del rigo LM34, **al lordo** dei contributi previdenziali.

L'aliquota applicabile al maggior reddito concordato varia, per i soggetti che applicano gli ISA, in base al punteggio determinato in esito all'applicazione degli ISA per il **periodo 2023**. Più alto è il punteggio ISA raggiunto, minore è l'aliquota dell'imposta sostitutiva. In particolare:

- con punteggio ISA 8, 9 o 10 l'aliquota è pari al 10%;
- con punteggio ISA 6 o 7 l'aliquota è pari al 12%;
- con punteggio ISA 5 o inferiore l'aliquota è pari al 15%.

Per i contribuenti in regime forfetario, l'aliquota applicabile al maggior reddito concordato è pari al 10%, ridotta al 3% in caso di start up.

L'imposta sostitutiva dovrà essere liquidata e corrisposta:

- indicando nel modello F24 i codici tributo **"4071"** denominato "CPB – Soggetti ISA – Imposta sostitutiva di

cui all'articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024", oppure "4073" denominato "CPB – Soggetti forfetari – Imposta sostitutiva di cui all'articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024";

- entro il termine di versamento del **saldo** delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza.

Quindi il primo versamento coinciderà con il pagamento del saldo per il 2024 da effettuare entro il 30 giugno 2025. È possibile effettuare il versamento nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,4%, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR 435/2001 (come richiamato dagli artt. 20-*bis* comma 3 e 31-*bis* comma 3 del DLgs. 13/2024).

In caso di adesione al CPB da parte di società o associazioni in regime di trasparenza, l'imposta sostitutiva è versata **pro quota** dai singoli soci o associati.

La quota di reddito non assoggettata all'imposizione sostitutiva opzionale, rappresentata sostanzialmente dal reddito dichiarato per il periodo precedente quello di adesione, è tassata secondo le modalità ordinarie. Analogamente a quanto precisato con riguardo alla flat tax incrementale, la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato sottoposto a imposizione sostitutiva è **esclusa** dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare alla quota di reddito tassato ordinariamente (circ. n. 18/2024, § 6.12).

Se dovesse risultare un'ulteriore quota di reddito durante i periodi oggetto di concordato, ossia un reddito eccedente quello proposto, non si procederebbe a tassazione ulteriore (al netto del trattamento ai fini dei contributi previdenziali, anche alle Casse private).

(MF/ms)